

Spett. Presidente commissione VIA-VAS

Oggetto: integrazione controdeduzioni verifica assoggettabilità Via conseguenti a documentazione presentata da Tap AG in data 30.9.2019. Metanodotto Trans Adriatic Pipeline - Diversa soluzione progettuale per la posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31), del DM 233/2014 come modificato dal DM 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti biocostruzioni

Il sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi,

PEC: grazianogiampaolopetrachi@pec.it, a seguito di deposito di documentazione da parte di Tap AG avvenuto in data 30.9.2019 si vede costretto, suo malgrado, ad evidenziare quanto segue:

DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.19 DEL DLGS N.152/06

Ai sensi dell'art.19 comma 6 del dlgs 152/06: "6. L'autorità competente può, PER UNA SOLA VOLTA, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."

Il comma 4 richiamato afferma: "Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente."

Quindi entro e non oltre 30 giorni dalla decorso del termine di cui al comma 4 (ossia 45 giorni dalla comunicazione dell'autorità competente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web) la Commissione può chiedere chiarimenti e/o integrazioni.

E si badi che ai sensi del comma 12 dell'art.19 del Dlgs n.152/06 i termini DEVONO essere considerati perentori!

Essendo detta comunicazione avvenuta con DVA n.13003 del 22.5.2019, i 75 giorni entro cui la CTVIA o altri potevano chiedere chiarimenti e/o integrazioni scadevano il 5/8/2019.

Oltre detta data era preclusa la possibilità alla CTVIA o ad altri di chiedere integrazioni e chiarimenti!!!

Così come l'intero procedimento di verifica di assoggettabilità doveva essere terminato entro il 6.8.2019.

Infatti il comma 7 dell'art. 19 del Dlgs 152/06, dispone: "L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4" ossia 90 giorni dalla comunicazione DVA n.13003 del 22.5.2019 e quindi termine ultimo per la conclusione del procedimento era il 20.8.2019.

Analizzando la documentazione in atti per la verifica di assoggettabilità della prescrizione a.9 ci si avvede invece che nel documento a firma Tap AG, datato 30.9.2019 e intitolato emblematicamente "Nota Integrativa a seguito degli incontri con la CTVIA del 20 e del 26 settembre 2019" OPL00-C30373-150-Y-TRS-0010 testualmente si afferma: "il presente documento fornisce i chiarimenti alle osservazioni emerse durante le presentazioni che TAP ha tenuto con:

- La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) il 20 settembre 2019,
- Il gruppo istruttore della stessa CTVIA il 26 settembre 2019,

presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA (Rif. ex art.19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) relativo alle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.9, A.10 e A.31."

Quindi nel corso di dette riunioni sono state richieste integrazioni e chiarimenti.

Ma ciò non poteva accadere!!!, essendo decorsi i termini perentori previsti dalla norma.

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti doveva essere il 5/8/2019, come sopra evidenziato.

Così facendo si è falsata la procedura di verifica di assoggettabilità consentendo la rettifica e l'integrazione di dati e informazioni che non potevano essere integrati e/ o rettificati.

Ma vi è più!!!

Sempre l'art. 19 del Dlgs. N.152/06 al comma 6 impone: "Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni."

Chiaramente la norma evidenzia come, affinché si possa addivenire a una sospensione dei termini ci debbano essere due requisiti concomitanti:

1. La richiesta motivata del proponente di una sospensione, 2. La prodromica e necessariamente precedente richiesta di integrazioni e chiarimenti dell'autorità competente.

Nel caso di specie la richiesta di sospensione dei termini è stata presentata da Tap AG in data 3.9.2019, non solo in maniera tardiva considerato

che per la data del 6.8.2019 la procedura doveva essere improcrastinabile conclusa, ma per di più quella richiesta di sospensione non era conseguente a nessuna richiesta di chiarimenti, dato che questi risultano essere stati avanzati il 20.9 e il 26.9.

A meno che la richiesta di chiarimenti della Ctvia non era già stata avanzata precedentemente il 6.8 (ripeto data entro la quale doveva essere concluso il procedimento), nel qual caso però la richiesta chiarimenti del 20 e 26 settembre non poteva essere avanzata, né i documenti di tap essere presentati il 30 settembre, dato che sempre l'art.19 del dlgs 152/06 all'art. 19 comma 6 secondo periodo prescrive che: “

“In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni”

Orbene anche a ritenere che la richiesta di chiarimenti della CTVIA fosse stata avanzata l'ultimo giorno utile (il 5/8/2019) la documentazione doveva essere prodotta entro 45 giorni ossia entro il 19/9.

Al di là della eventuale rilevanza penale delle summenzionate condotte, su cui sarà la Procura della Repubblica competente sarà chiamata ad esprimersi e cui la presente è inviata per estratto, è di tutta evidenza che gli eventuali illegittimità commesse nel concedere una sospensione dei termini non consentita e un'introduzione nella procedura di assoggettabilità a Via di documentazione che non poteva essere prodotta, ha cagionato un indebito vantaggio alla società Tap e un aggiramento dei vincoli della normativa in tema di Valutazione di impatto ambientale, consentendo al proponente di produrre documentazione completamente differente da quella su cui il pubblico ha potuto esprimersi.

\*\*\*\*\*

Alla luce dei fatti sopra esposti, si richiede pertanto che la Commissione Tecnica Via voglia tenere in debito conto quanto espresso con la presente e per l'effetto:

- 1 chiudere il procedimento sulla base di quanto in atti alla data del 6.8.2019
- 2 considerare inammissibile la documentazione presentata da aTap AG in data 30.9.2019
- 3 pubblicare la presente sul sito del MATTM nelle osservazioni relative alla procedura in oggetto.

Salvis Juribus

Melendugno lì 7.10.2019

Graziano Giampaolo Petrachi